

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 dicembre 2013 — Hall/Commissione e CEPOL**

(Causa F-22/12) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figli a carico — Indennità scolastica — Figli della moglie del ricorrente che non vivono presso il domicilio della coppia — Condizioni per la concessione)*

(2014/C 39/50)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Mark Hall (Petersfield, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

*Convenute:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti) e Accademia europea di polizia (CEPOL) (rappresentante: F. Bánfi, agente)

**Oggetto**

La domanda di annullare le decisioni recanti rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica per i tre figli di sua moglie, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile per la parte in cui è diretto contro l'Accademia europea di polizia.
- 2) La decisione implicita del 25 marzo 2011 nonché la decisione esplicita dell'11 luglio 2011 della Commissione europea recanti rigetto della domanda di assegno per figli a carico e di indennità scolastica per i tre figli della moglie di M. Hall, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine, sono annullate.
- 3) Il ricorso diretto avverso la Commissione europea è respinto per il resto.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da M. Hall.
- 5) M. Hall è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Accademia europea di polizia.

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 12.5.2012, pag. 35.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Lebedef/Commissione**

(Causa F-68/12) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione per l'anno 2010 — Domanda di annullamento del rapporto informativo — Domanda di annullamento del numero dei punti di promozione attribuiti)*

(2014/C 39/51)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayer e G. Berscheid, agenti)

**Oggetto**

La domanda di annullare i punti di promozione attribuiti al ricorrente e il suo rapporto informativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 258 del 25.8.2012, pag. 28.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — CH/Parlamento**

(Causa F-129/12) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Risoluzione anticipata del contratto — Domanda di assistenza — Molestie psicologiche)*

(2014/C 39/52)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* CH (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen)

*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e E. Taneva, agenti)

**Oggetto**

La domanda di annullare la decisione di licenziamento della ricorrente e la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza diretta ad ottenere il riconoscimento di molestie psicologiche, e una domanda di risarcimento danni.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012, recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato di CH, è annullata.*
- 2) *La decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, è annullata.*
- 3) *Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH l'importo di EUR 50 000.*
- 4) *Il Parlamento europeo supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CH.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2013, pag. 73.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marengo/REA**

(Causa F-135/12) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Assunzione — Invito a manifestare interesse — REA/2011/TA/PO/AD 5 — Mancata iscrizione nell'elenco di riserva — Regolarità del procedimento di selezione — Stabilità della composizione del comitato di selezione)**

(2014/C 39/53)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Claudia Marengo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e A. Tymen)

*Convenuta:* Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrour, agente, e avv. B. Wägenbaur)

**Oggetto**

La domanda di annullare la decisione di non includere la ricorrente nell'elenco di riserva della selezione REA/2011/TA/PO/AD5.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione, comunicata alla sig.ra Marengo con messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2012, con cui il comitato di selezione relativo all'invito a manifestare interesse REA/2011/TA/PO/AD5 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il nome della sig.ra Marengo nell'elenco di riserva redatto in esito al procedimento di selezione, è annullata*
- 2) *L'Agenzia esecutiva per la ricerca supporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Marengo.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2013, pag. 74.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2013 — CL/AEA**

(Causa F-162/12) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Congedo di malattia — Reintegrazione — Dovere di sollecitudine — Molestie psicologiche)**

(2014/C 39/54)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* CL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

*Convenuta:* Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (rappresentanti: O. Cornu, agente, avv. B. Wägenbaur)

**Oggetto**

La domanda di annullare la decisione di reintegrare il ricorrente a seguito di un congedo di malattia successivamente alla data alla quale sarebbe stato idoneo al lavoro secondo i pareri medici.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *CL supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia europea dell'ambiente.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 86 del 23.3.2013, pag. 30.